

**MESSAGGIO NO. 62 / 2010**

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE  
DEL CONTRIBUTO PER SOGGIORNI, COLONIE, CAMPI E  
CORSI ESTIVI DI VACANZA**

---

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,  
Signori Presidente e Consiglieri,

**PREMESSA**

A partire dall'immediato dopoguerra, verso gli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, per le famiglie ticinesi non ancora entrate nel cosiddetto "boom economico", esisteva una concreta opportunità di occupazione del tempo libero estivo dei propri figli: la colonia di vacanza estiva.

Questa opportunità era a volte pure consigliata dal medico di famiglia per permettere al bambino un soggiorno al mare o in montagna importante per la sua crescita e per la sua salute. Spesso le colonie erano quindi intese anche come "colonie di cura"<sup>1</sup>.

Per le famiglie ticinesi che vivevano negli agglomerati che andavano sempre più urbanizzandosi, la colonia era anche un'occasione per permettere ai propri figli di passare quattro o più settimane estive in luoghi assai salubri, in montagna o al mare, a costi sopportabili per i budget famigliari (pensiamo alle colonie aperte a Sonogno, San Bernardino, Rodi Fiesso, Igea Marina, Pietra Ligure, ecc.).

Le poche alternative di "far vacanza" che affiancavano negli anni Cinquanta e Sessanta le colonie estive, erano i campeggi organizzati dalle diverse sezioni comunali legate alle due associazioni scout allora operanti in Ticino.<sup>2</sup>

A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, grazie alla crescita economica, si è constatata anche in Ticino un'evoluzione quantitativa e qualitativa nell'ambito dell'offerta di momenti di aggregazione e vacanza estivi per i giovani. Oltre alle ormai "classiche" colonie e ai campeggi scout appena citati – che permangono tutt'oggi, ma con una durata non più mensile o quindicinale e con contenuti pedagogici-educativi evoluti – le famiglie hanno visto aumentare il ventaglio delle possibilità, delle occasioni di vacanza e di svago<sup>3</sup>, proposte spesso anche dalle medesime associazioni/società sportive che i ragazzi frequentano durante l'anno scolastico o da associazioni ed enti culturali (vedi a tale scopo [www.ti.ch/infogiovani](http://www.ti.ch/infogiovani)). Inoltre le famiglie ticinesi che avevano visto accrescere maggiormente il proprio "reddito disponibile", hanno potuto indirizzare parte del loro surplus verso forme di vacanza-studio in collegi della Svizzera romanda o tedesca.

---

<sup>1</sup> Vedi ad es. la storia della Fondazione OTAF; [http://www.otaf.ch/files/90\\_anni\\_di\\_storia\\_\\_otaf.pdf](http://www.otaf.ch/files/90_anni_di_storia__otaf.pdf)

<sup>2</sup> AGET e AEC, con branche di lupetti e pattuglie di esploratori.

<sup>3</sup> Un esempio per tutti è in Ticino la nascita nel 1979 della Fondazione Lingue & sport, voluta per iniziativa delle sezioni ticinesi del Rotary Club. Scopo della Fondazione è l'organizzazione di attività educative per i giovani d'ambo i sessi del Cantone Ticino, al fine di incrementare la pratica delle lingue moderne nel tempo libero, integrata con opportune attività culturali ("Alla scoperta del nostro territorio"), ricreative e sportive.



Senza dubbio questo nostro excursus non vuol essere (e non può essere) esaustivo. Abbiamo voluto soltanto tracciare alcuni cambiamenti dell'offerta avvenuti per le famiglie ticinesi in questi ultimi 40-50 anni per poi capire come il nostro Comune abbia saputo e sappia reagire.

### **L'IMPEGNO DEL COMUNE DI MENDRISIO**

Il Comune di Mendrisio, così come accaduto per altri segmenti della nostra popolazione<sup>4</sup>, ha risposto alle necessità economiche delle famiglie domiciliate che iscrivevano i propri figli alle colonie estive e di vacanza, istituendo già nel lontano 1968 una prima forma di aiuto finanziario volta ad alleggerire il costo delle rette delle colonie.

Nel 1978 quel primo Regolamento venne aggiornato, mantenendo comunque il sussidio ancorato all'iscrizione alle sole colonie e versato in modo generale, ad inaffiatio, a tutte le famiglie richiedenti senza preoccuparsi di alcun limite di reddito.

Verso la fine del 1998, l'allora Dicastero Istituzioni sociali proponeva, al Municipio prima e al Consiglio Comunale poi, un nuovo Regolamento sul tema in questione (approvato il 1° marzo 1999, con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 1999). Grazie a questo ordinamento, l'entità dell'aiuto finanziario è stata aumentata ed ancorata al reddito della famiglia e alla composizione della stessa (numero dei figli a carico).

Inoltre i contributi concessi sono stati estesi anche alle famiglie che iscrivevano i propri figli ai corsi estivi di "Lingue & sport" allora riservati ai ragazzi di scuola media e poi ampliati da qualche anno ai bambini di scuola elementare attraverso l'offerta "kids".

Nell'esame delle richieste l'Ufficio preposto prima e il Municipio poi, hanno sempre cercato di rispondere con intelligenza e generosità a tutte quelle occasioni che potevano rientrare nei contenuti dell'Art. 7 del Regolamento<sup>5</sup>, fermo restando che il Regolamento citato chiedeva pure un giusto rigore.

### **IL NUOVO REGOLAMENTO**

Il nuovo Regolamento, che di seguito andiamo a presentare, ha cercato di tenere conto dell'ulteriore evoluzione in atto nella società ticinese con il nuovo millennio. Il Dicastero Politiche sociali ha quindi agito – nel preparare il nuovo testo – su due direttrici:

- dar spazio alle tante offerte e proposte per l'occupazione del tempo libero estivo, e
- rivedere la durata della frequenza.

È stato quindi già modificato il titolo dato al Regolamento, togliendo il riferimento ai 2 soli ambiti privilegiati dal Comune nella concessione d'un contributo: la colonia estiva di vacanze e di cura e i corsi "Lingue & sport".

---

<sup>4</sup> Pensiamo al primo Regolamento del 1969 per la concessione dell'aiuto complementare comunale agli anziani e alle persone in AI.

<sup>5</sup> "Per i ragazzi che frequentano nella medesima estate più di un periodo di colonia, il contributo verrà in genere corrisposto una sola volta e per la prima frequenza. Resta riservata l'eccezione per gravi disagi familiari e per bisogni di cura prescritte da un medico. La decisione definitiva spetterà comunque al Municipio. Questa eccezione non ha valore per la frequentazione dei corsi "Lingue e sport".



Il titolo del nuovo Regolamento riprende l'impostazione in atto presso il DSS e in base alle nostre esperienze di funzionari. Abbiamo pertanto dato spazio al concetto molto generale dei "soggiorni, campi e corsi estivi di vacanza", pensando appunto alle tante offerte estive che oggi giungono da associazioni, enti, club, fondazioni, ecc. per un'occupazione intelligente delle vacanze estive. Non abbiamo volutamente dimenticato, lasciando quindi il riferimento "colonie", tutte le moderne forme di colonie oggi diurne, integrate o speciali.

Inoltre in questi ultimi anni la condizione "durata della proposta" è stata il motivo – con il superamento dei limiti di reddito familiare – che più frequentemente ha obbligato i nostri funzionari a non concedere il contributo alle famiglie richiedenti.<sup>6</sup>

Abbiamo quindi introdotto la settimana come tempo minimo di durata affinché il contributo – onorati gli altri requisiti – sia concesso.

Per quanto concerne la struttura generale, il presente Regolamento riprende molti articoli presenti nel "Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo" (in seguito RAED), che sarà debitamente segnalata nel prossimo capitolo. Riteniamo infatti il RAED un Regolamento moderno che in questi anni ha dimostrato tutta la sua efficacia e applicabilità a livello amministrativo, un Regolamento accolto dall'On.do Consiglio comunale del Comune di Mendrisio il 15 marzo 2004.

## **I PRINCIPALI CONCETTI DI NOVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO**

Come ricordato poc'anzi l'impianto del presente Regolamento riprende quello del RAED. Le principali modifiche rispetto al Regolamento del 1998 possono essere così riassunte:

### *Art. 1 - Definizione e scopo*

Si è ritenuto importante segnalare subito in apertura cosa sia questo contributo ("*un sostegno economico complementare al reddito delle famiglie*") e per quale scopo è stato istituito ("*mantenere, sviluppare, promuovere, favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli*").

### *Art. 3 - Beneficiari*

Come in tutti i regolamenti del Dicastero, per poter avere diritto al contributo, è stata introdotta per le famiglie la condizione d'essere domiciliate o dimoranti nel Comune da almeno tre anni al momento della presentazione della loro richiesta.

### *Art. 4 - Condizioni*

Alla lettera a) troviamo le tre fasce di reddito imponibile cantonale della famiglia in base al numero dei figli minorenni. Sono quelle in uso nel Regolamento attualmente in vigore e che sono state ritenute dai nostri funzionari assai valide per erogare un contributo indicato come "unico e annuale" ed ancorato a precisi scopi enunciati dall'Art. 1.

Con la lettera b) si ricorda la fascia d'età minima e massima che devono avere i figli per la concessione del contributo. È la fascia che coincide in Ticino con la scuola dell'obbligo (scuole elementari e scuole medie). Ricordiamo che farà stato, al momento della presentazione della richiesta, l'anno di nascita dei bambini/ragazzi.

<sup>6</sup> Negli ultimi tre anni (2008-2010) l'Ufficio attività sociali ha valutato 161 richieste per 227 bambini/ragazzi; 118 richieste, per 162 bambini/ragazzi, hanno potuto beneficiare del contributo; delle 43 richieste non accolte (per 65 bambini/ragazzi), ben il 44.19% erano per un'attività di vacanza della durata d'una sola settimana.



Il contributo sarà quindi da intendersi come erogabile al bambino che sarà nell'anno in cui compie i 6 anni<sup>7</sup> e al ragazzo che sarà nell'anno in cui compie i 15 anni<sup>8</sup>.

Con la lettera c) si è introdotto il riferimento alla durata minima, non "*inferiore alla settimana*", così da poter riconoscere – come detto sopra – nuove offerte di vacanza, togliendo il riferimento alla durata di 14 giorni presente nel Regolamento del 1998.

#### *Art. 5 - Ammontare del contributo*

Gli importi relativi ai contributi che il Comune intende accordare alle famiglie, a seconda del numero dei figli, sono quelli in vigore dal 1° gennaio 2010 (con il vecchio Regolamento) ma adeguati del 7.14% (da Fr. 224.-- a Fr. 240.--), dell'8.92% (da Fr. 168.-- a Fr. 180.--) e dell'11.60% (da Fr. 112.-- a Fr. 125.--).

In questo modo il contributo diventa un sostegno concreto – come nelle intenzioni enunciate nell'Art. 1 – ed adeguato ai costi medi odierni per potere avere l'opportunità di "far vacanza".

Ricordiamo che abbiamo sì adeguato con generosità il valore dei contributi, ma abbiamo anche introdotto all'Art. 8 lettera b) una condizione che sarà spiegata più avanti.

#### *Art. 7 - Procedura per la richiesta*

Con la lettera c) abbiamo voluto ricordare le situazioni particolari (ma non così rare) che riguardano quelle famiglie che non possono ottemperare quanto indicato alla lettera b). Queste famiglie dovranno allegare "*al modulo ufficiale tutti i documenti richiesti dall'Ufficio competente*".

#### *Art. 8 - Versamento del contributo*

Si ricorda alla lettera b) che il valore del contributo concesso alla famiglia "*non potrà eccedere il costo effettivo sostenuto per l'attività oggetto della richiesta*". Si è constatato negli ultimi anni che il costo di alcune attività estive, limitate ad una sola settimana – finora condizione non riconosciuta – non sempre hanno richiesto alle famiglie una partecipazione finanziaria pari al valore del contributo fissato all'Art. 1 del Regolamento del 1998 (e ancor di più oggi con gli adeguamenti introdotti con l'Art. 5).

#### *Art. 10 - Abusi*

È stato ripreso in toto l'Art. 10 del RAED.

#### *Art. 11 - Reclamo e ricorso*

Sono state riprese le procedure previste in tutti i regolamenti del Dicastero – vedi ad es. Art. 12 RAED – che prevedono dapprima la possibilità di reclamo al Municipio e poi l'eventuale possibilità di ricorso al CdS.

<sup>7</sup> Al 30 giugno, al momento dell'inoltro della richiesta, potrebbe anche non avere ancora compiuto i 6 anni.

<sup>8</sup> Al 30 giugno, al momento dell'inoltro della richiesta, potrebbe anche già avere compiuto i 15 anni.



Fatte queste premesse confidiamo nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

### **RISOLVERE**

- 1. È approvato il "Regolamento comunale per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza" e meglio come al testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 2. Il "Regolamento comunale per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza" entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2011.**

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:

*Lic.oec.HSG C.Croci*

Il Segretario:

*Lic.Rer.Pol. M.Demenga*

**Allegato:** Regolamento comunale per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza



**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA CONCESSIONE DEL  
CONTRIBUTO PER SOGGIORNI,  
COLONIE, CAMPI E CORSI  
ESTIVI DI VACANZA**



# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER SOGGIORNI, COLONIE, CAMPI E CORSI ESTIVI DI VACANZA

## IL CONSIGLIO COMUNALE DI MENDRISIO,

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

### DECRETA

#### Art. 1

##### Definizione e scopo

Il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie<sup>1</sup>, con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli.

#### Art. 2

##### Competenze

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.

#### Art. 3

##### Beneficiari

Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli<sup>2</sup>, domiciliate e dimoranti nel Comune da almeno tre anni al momento della presentazione della loro richiesta.

#### Art. 4

##### Condizioni

- a) Il contributo, inteso quale unico e annuale, è erogato alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera i seguenti importi:

Famiglia con 1 figlio minorenni:	Fr. 49'742.--
Famiglia con 2 figli minorenni:	Fr. 52'111.--
Famiglia con 3 o più figli minorenni:	Fr. 56'849.--
- b) I figli devono avere un'età compresa fra i 6 e i 15 anni.
- c) La frequenza dei soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza non deve essere inferiore ad una settimana.
- d) Per i ragazzi che frequentano nella medesima estate più di un periodo di attività, il contributo sarà corrisposto una sola volta.

<sup>1</sup> Al termine "famiglia/famiglie" è stato dato in questi ultimi anni più accezioni. Ricordiamo ad es. che l'art. 41, cpv. 1, lett. c) della Costituzione federale, del 1998, recita che: "(...) la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini"; nel presente Regolamento facciamo nostro il concetto di "famiglie" presentato nei suoi testi dalla Centrale per le questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), concetto che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia (matrimonio, partenariato consensuale, famiglie monoparentali e ricostituite).

<sup>2</sup> Oltre ai figli naturali, sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affido alle famiglie.

**Art. 5****Ammontare del contributo**

Il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza ammonta a:

- Fr. 125.-- per la partecipazione di un solo figlio;
- Fr. 180.-- ciascuno, per la partecipazione di 2 figli;
- Fr. 240.-- ciascuno, per la partecipazione di tre o più figli.

**Art. 6****Adeguamento al rincaro**

Il Municipio adegua di regola ogni anno l'importo del contributo e il reddito imponibile cantonale in conformità all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta per il 1.1.2012, con riferimento all'indice base di agosto 2010, punti 335.9.

**Art. 7****Procedura per la richiesta**

- a) La richiesta per ottenere il contributo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando un apposito modulo ottenibile presso l'Ufficio competente.
- b) Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà allegare la notifica di tassazione cantonale più recente e tutti i documenti richiesti dall'Ufficio competente.
- c) Nel caso in cui la più recente notifica di tassazione cantonale fosse redatta d'ufficio o non fosse disponibile (famiglie dimoranti), occorrerà allegare al modulo ufficiale tutti i documenti richiesti dall'Ufficio competente.
- d) La richiesta va inoltrata all'Ufficio competente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto.
- e) La richiesta va ripresentata ogni anno.

**Art. 8****Versamento del contributo**

- a) Il Municipio, tramite l'Ufficio competente, si riserva di chiedere alle direzioni delle associazioni ed enti organizzatori quelle informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione dell'attività oggetto della richiesta della famiglia.
- b) L'importo del contributo da accordare alla famiglia non potrà eccedere il costo effettivo sostenuto per l'attività oggetto della richiesta.
- c) L'importo del contributo sarà versato alla famiglia avente diritto e che ne ha fatto regolare richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno al quale il contributo si riferisce.

**Art. 9****Natura giuridica del diritto all'assegno**

- a) Il diritto del contributo non può essere ceduto, né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.
- b) L'importo del contributo verrà trattenuto a parziale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

**Art. 10**  
**Abusi**

- a) Il contributo sarà negato se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.
- b) Il contributo già corrisposto indebitamente, deve essere rimborsato al Comune.
- c) Rimane riservata l'azione penale.

**Art. 11**  
**Reclamo e ricorso**

- a) Contro le decisioni dell'Ufficio competente è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dall'intimazione.
- b) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dall'intimazione.

**Art. 12**  
**Informazioni alle famiglie**

Di regola il Municipio informerà annualmente la popolazione delle possibilità e delle modalità di ottenimento del contributo.

**Art. 13**  
**Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

**Art. 14**  
**Abrogazione**

Il presente Regolamento abroga il precedente del 1. marzo 1999.

Approvato dall'On.do Consiglio Comunale in data .....

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:  
Beatrice Rusca

Il Segretario:  
Lic.Rer.Pol. M. Demenga

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il .....

